



*Regione Puglia*  
*Segreteria Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.55/2008 DEL 16/12/2008**

**“ISTITUZIONE ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE  
BOSCHIVE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 18 MAGGIO  
2001, N.227”**



# Regione Puglia

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

Servizio Foreste

Codice cifra: FOR/SDL/2008/00002

**Relazione al disegno di legge regionale – “Istituzione albo regionale delle imprese boschive in attuazione del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227”.**

Il disegno di legge regionale, di cui all'allegato schema, è finalizzato all'istituzione in Puglia dell'albo regionale delle imprese che operano nel campo forestale. Infatti, il D.Lvo n. 227/2001 “*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”, nel disciplinare e promuovere le attività selvicolturali, demanda alle Regioni l'istituzione di elenchi o albi di imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale (art. 7).

Gli ecosistemi forestali rivestono molteplici funzioni a carattere *economico* (produzione di legno e di prodotti tipici come castagne, pinoli, funghi, fragole, ecc), *sociale* (spazi disponibili per attività turistiche e ricreative) ed *ambientale* e, in particolare, svolgono un ruolo importante nello sviluppo delle aree rurali, nella conservazione della natura e della biodiversità, sono un elemento indispensabile nel ciclo del carbonio e rappresentano un fattore critico nel controllo del ciclo *idrogeologico* (regolazione dei flussi e protezione dall'erosione idrica, miglioramento qualitativo delle acque, ecc.). I boschi e le foreste, inoltre, costituiscono un'importante, se non la principale, fonte di lavoro e di guadagno per molte imprese boschive operanti in territori montani e collinari.

La valorizzazione del patrimonio boschive regionale, soprattutto degli aspetti paesaggistico, naturalistico e turistico, impone una maggiore attenzione gestionale.

Negli ultimi anni, purtroppo, sono stati numerosi gli esposti e le proteste contro interventi ritenuti lesivi all'ambiente. I lotti boschivi, soggetti a tagli, sono stati più volte sottoposti a sequestri giudiziari e i proprietari sono incorsi in sanzioni penali, oltre che amministrative.

Attualmente, le modalità di utilizzazione dei popolamenti forestali sono disciplinate dalle *Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale*, vigenti in ogni provincia pugliese, e dal regolamento regionale n. 1/2002 “*Tagli boschivi*”. I lavori selvicolturali sono eseguiti



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REGIONALE  
DELLA DIREZIONE REGIONALE FORESTE  
E NATURA



# Regione Puglia

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

## Servizio Foreste

da ditte iscritte alla Camera di Commercio semplicemente con la qualifica di "Ditta boschiva".

E' pertanto necessario, al fine da un lato di tutelare l'ambiente (la gran parte di questi boschi è ubicata in aree protette e suscettibili di protezione ambientale), dall'altro di adempiere a precise disposizioni normative nazionali, istituire un apposito albo delle imprese per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale ed idraulico-forestale.

Il regolamento di attuazione dell'istituendo albo dovrà prevedere l'aggiornamento, la sospensione e la cancellazione delle imprese per problemi legati ad aspetti tecnico-amministrativi (perdita di requisiti, fallimento, procedimenti penali, ecc.).

Si fa notare, infine, che l'istituzione del suddetto albo non comporterà nessun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Per quanto sopra esposto, detto disegno di legge è composto da due articoli di seguito riportati.

L'art. 1 - promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori idraulico-forestali e istituisce l'Albo regionale delle imprese per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale ed idraulico-forestale, individua le categorie di imprese che possono iscriversi e demanda alla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le modalità ed i requisiti per l'iscrizione al predetto albo, prevedendone la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo medesimo. Ciò al fine di stabilire che gli interventi pubblici forestali, se non attuati per amministrazione diretta, sono affidati dall'ente pubblico competente alle imprese iscritte all'albo regionale delle imprese boschive.

L'art. 2, invece, fissa l'entrata in vigore della legge.

Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 28/2001

L'Assessore  
(Enzo RUSSO)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dott. Jac. Carmela Mauriti)

IL RESPONSABILE DEL D.P.O.  
(Dott. Vincenzo Julliano)

**LEGGE REGIONALE N. \_\_\_\_\_**

**Istituzione albo regionale delle imprese boschive in attuazione del Decreto Legislativo  
18 maggio 2001, n. 227.**

**Art. 1**

**(Istituzione albo regionale delle imprese boschive)**

1. La Regione Puglia promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale e delle sistemazioni idraulico forestali al fine di qualificarne la professionalità.
2. La Regione Puglia istituisce l'albo delle imprese per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico forestali.
3. All'albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese ed i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agro-forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i requisiti per l'iscrizione delle imprese all'albo, per la loro cancellazione e per l'aggiornamento dell'albo medesimo.
5. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta sono affidati dall'Ente pubblico competente alle imprese iscritte all'albo di cui al comma 1.

**Art. 2**

**(Entrata in vigore)**



1. Le disposizioni della presente legge, si applicano a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.



IL RESPONSABILE DELLA D.O.C.  
(Dott. Giuseppe ...)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ...  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dott. ...)